

**SENTENZA: Cassazione penale sez. IV - 11/12/2019, n. 60**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI	Francesco M.	-	Presidente	-
Dott. MENICHETTI	Carla	-	Consigliere	-
Dott. PEZZELLA	Vincenzo	-	Consigliere	-
Dott. TANGA	Antonio L	-	rel. Consigliere	-
Dott. CENCI	Daniele	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (OMISSIS);

G.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4295/2018 del giorno 08/10/2018,  
della Corte di Appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere TANGA Antonio  
Leonardo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del  
Sostituto Procuratore Cardia Delia, che ha concluso per  
l'inammissibilità dei ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/05/2016 -resa all'esito del giudizio abbreviato conseguente a convalida di arresto in flagranza- il Tribunale di Termini Imerese infliggeva a G.S. e A.A. la pena di un anno di reclusione e Euro 120,00 di multa ciascuno, dichiarandoli responsabili dei reati (di tentato furto di cavi elettrici pluriaggravato anche dalla recidiva, nonché di porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso) che erano stati loro in concorso ascritti, con la condanna alle spese del procedimento e la confisca degli arnesi loro sequestrati.

1.1. Con la sentenza n. 4295/2018 del giorno 08/10/2018, la Corte di Appello di Palermo, adita dagli imputati, confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza d'appello propongono ricorso per cassazione A.A. e G.S., a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):

A.A.:

1) violazione di legge in relazione agli artt. 110,624,625 e 56 c.p.. Deduce che la mera preparazione degli "strumenti" in vista delle successive operazioni di tranciamento dei cavi ENEL non integra la fattispecie in rubrica nemmeno a livello di reato tentato.

G.S.:

1.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 110,624,625 e 56 c.p.. Deduce che i Giudici territoriali non hanno tenuto in considerazione e adeguatamente motivato sul punto della dedotta inidoneità dello strumento, per il compimento dell'azione delittuosa, trovato nel possesso del prevenuto. Sostiene che la Corte territoriale non ha fornito alcuna specifica risposta motivazionale sulla mirata eccezione difensiva per la quale il tentativo dell'imputato in esame di tranciare dei grossi fili di rame, posti ad una notevole altezza dal suolo, utilizzando un bastone della lunghezza di circa sette metri, alla cui sommità era stata collocata una forbice, era oggettivamente inidonea a compiere l'azione delittuosa.

2.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 110,624,625 e 56 c.p.. Deduce che i Giudici territoriali non hanno tenuto in considerazione e adeguatamente motivato sul punto della dedotta desistenza volontaria.

3.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). Deduce che i Giudici di secondo grado non hanno fornito congrua ed esaustiva risposta alla specifica doglianza mossa subordinatamente dalla difesa, col proprio atto di appello, in ordine alla mancata concessione, all'odierno ricorrente, delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis c.p..

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi proposti sono inammissibili.

4. Innanzitutto va evidenziato che, nel caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

4.1. Occorre, inoltre, rimarcare che i ricorrenti ignorano le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.

4.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.

4.3. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

4.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.

214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene nè alla ricostruzione dei fatti nè all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

4.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nei ricorsi in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

4.6. In realtà i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tentano di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

4.7. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace

solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014 Ud. - dep. 03/02/2014- Rv. 258774): ipotesi che, nella specie, deve escludersi.

5. Ciò posto, in replica alla doglianza sub I), relativa al ricorso di A.A., occorre riaffermare il principio secondo cui, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr. Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017 Cc. - dep. 16/05/2017 - Rv. 269963).

5.1. Nella specie, la motivazione della Corte del merito, sul punto, appare congrua e appagante laddove evidenzia che, sulla base della incontestata relazione della P.G. operante, "la canna telescopica venne estesa per l'intera lunghezza ed accostata ai capi dopo che in cima era stata saldamente fissato con nastro adesivo da imballaggio- il primo degli arnesi raffigurati nella seconda immagine del corredo fotografico compiegato alla c.n.r. (una cesoia da pota: N. d. E.): si tratta per innegabile evidenza di un attrezzo la cui funzione è quella di tagliare e recidere, sicchè non si vede quale altro significato si dovesse o potesse attribuire all'operato dei prevenuti se non quello, appunto, di tentare di recidere i cavi in oggetto (...) una robusta cesoia da pota, dotata di lama di lunghezza stimabile nell'ordine dei 20 cm nonchè assistita da un sistema di serraggio a molla, e quindi destinata alla recisione di grossi rami".

5.2. Mette conto rilevare che sono idonei gli atti che -come nel caso che occupa - si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto, perchè potenzialmente capaci di causarne o favorirne la verifica. Il giudizio di idoneità degli atti, come è ormai pacifico: 1. è un giudizio in concreto, dovendo gli atti essere considerati nel contesto della situazione cui ineriscono. Proprio per questa ragione il codice vigente ha rettificato la formula dei "mezzi idonei" del codice de 1989 in quella degli "atti idonei", in

quanto la idoneità o meno del mezzo dipende, non solo dal mezzo in sé ma anche dall'attività spiegata nel suo complesso e dall'insieme delle circostanze concrete; 2. è un giudizio *ex ante*, cioè prognostico ipotetico, poichè va rapportato, "bloccato", al momento in cui il soggetto ha posto in essere la sua attività, ed effettuato rispetto ad un reato che non si è verificato; 3. è un giudizio a base parziale, poichè il giudice deve valutare, secondo la migliore scienza ed esperienza umana se sulla base delle circostanze concrete in quel momento verosimilmente esistenti anche se dall'agente non conosciute, appariva verosimile, probabile, la capacità dell'atto a cagionare l'evento o, comunque, la sua adeguatezza allo scopo criminoso. Indipendentemente da ciò che, poi, si è realmente verificato per il concorso di fattori eccezionali impeditivi, estranei alla condotta.

5.3. La Corte distrettuale ha, quindi fatto ancora buon uso dei principi suddetti, rimarcando che la robusta cesoia in parola "non aveva affatto come antagonisti "dei grossi fili di rame", come sarebbe cioè avvenuto se gli imputati si fossero cimentati nel tranciamento di cavi metallici a sezione unica: al contrario, si apprende dalle indicazioni appositamente raccolte dai c.c. presso i tecnici ENEL S. e Z. (...) i cavi presi di mira dagli appellanti erano formati da trecce di rame della sezione complessiva di 2 cm e mezzo (formati di fili di consistenza inferiore); pertanto, qualsiasi arnese da potatura capace di attaccare e recidere grossi rami sarebbe stato perfettamente in grado - di tranciare anche quelle trecce, magari con colpi successivi e con progressiva incidenza sui fili formanti le trecce".

6. In ordine alla doglianza sub 1.a.), relativa ai ricorso di G.S., oltre a ribadire quanto appena detto ai punti 5.1., 5.2. e 5.3., mette conto evidenziare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'idoneità degli atti va valutata in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 c.p., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (cfr. e pluribus Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018 Ud. - dep. 20/04/2018- Rv. 272810). E ancora, ai fini della

configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (v. anche Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014 Ud. - dep. 03/03/2015 - Rv. 263058).

6.1. Anche sul punto la motivazione resa in sede di merito si mostra solida e ineccepibile posto che in essa si afferma che "per il buon funzionamento della cesoia non era affatto richiesto che "la canna da pesca rimanesse perfettamente ferma in posizione verticale", nè peraltro era necessario che la lama della cesoia attaccasse la treccia in modo esattamente ortogonale (essendo richiesto solo che lo facesse con incidenza sufficiente ad assicurare il taglio dei singoli fili costituenti le trecce); non si vede infine perchè "gli imputati non avrebbero mai potuto azionare la forbice tirando una corda" (...), atteso che al contrario le cesoie in oggetto sono state concepite costruite esattamente per essere azionate a distanza, dal basso, con una corda (e nella foto che ritrae sono ben visibili le pulegge di scorrimento del cavo)".

7. Quanto alla censura sub 2.a.), relativa ai ricorso di G.S., basterà rammentare che, in tema di desistenza dal delitto, la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr. Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 Ud. - dep. 24/04/2019 - Rv. 275647).

7.1. Nel caso che occupa, la Corte del merito ha applicato incensurabilmente il principio enunciato, segnalando che "è di tutta evidenza che ad una distanza di ottanta/cento metri appena (in aperta campagna) i due graduati sarebbero stati perfettamente visibili agli appellanti come questi ultimi lo erano per i militari (...) lo G. e l' A. affrettarono a riporre l'arnese brandito (canna con cesoia) e ad allontanarsi esattamente in corrispondenza del momento in cui i due graduati manifestarono la loro presenza e si mossero verso di loro (...) i due non si limitarono ad andare via, ma si diedero a fuga precipitosa in macchina (atteggiamento questo che non avrebbe avuto una ragione d'essere a seguito della teorizzata desistenza volontaria, inconsapevole del trovarsi dinanzi a sopraggiungere polizia giudiziaria) (...) La concomitanza dei due aspetti appena rimarcata dimostra con evidenza che desistenza vi fu, ma non fu affatto

volontaria bensì indotta dalla percezione che sui luoghi era presente taluno assolutamente intenzionato a verificare quanto stavano facendo e a contestarglielo".

8. Circa il motivo sub 3.a.), relativo al ricorso di G.S., occorre solo ribadire che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p., operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p.. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/10/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241, e Sez. 4, n. 43424 del 29/09/2015).

8.1. Tra l'altro, la Corte territoriale, in replica alla medesima doglianza già proposta con i motivi d'appello, ha -insindacabilmente in questa sede- ritenuto di non poter accogliere la richiesta della difesa di concedere le attenuanti generiche posto che "associandosi all' A. per la commissione di un reato, con predisposizione in comune di mezzi adeguati e con accorta perlustrazione di tutte le contrade circostanti prima di scegliere il fascio di cavi eletto bersaglio dell'azione criminosa, l'appellante G. ha dimostrato nei fatti una più

che apprezzabile "professionalità delinquenziale" (...) appunto la considerazione le appena inquadrate modalità realizzative della condotta induce senz'altro a negare l'attenuazione generica e non a concederla."

8.2. Giova, infine, riaffermare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (cfr. Sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; Sez. 4 n. 44815 del 23/10/2015).

9. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2020.